



COMUNE DI CANDÀ (RO)

Verbale di Deliberazione
del Consiglio Comunale

n. 10 del 30/09/2020.

Oggetto:

APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE SULL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E AGGIORNAMENTO DELLE ALIQUOTE IMU 2020

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di Settembre, alle ore 12:30, in Canda, presso la sede comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta il Sindaco, ALESSANDRO BERTA.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, DOTT. RUGGERO TIEGHI, che cura la verbalizzazione.

All'appello nominale risultano:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
BERTA ALESSANDRO	X		GHIROTTI LUCA	X	
TOMASINI ROBERTO	X		MARAGNA GIACOMO		X
PIOLI SILVIA	X		STERZA ANTONELLA		X
GHIARELLI SIMONE	X		VALERIO ANDREA		X
DAINESE BARBARA	X		ZANETTI JACOPO		X
DUO' FABIO	X				

Numero totale **PRESENTI: 7 – ASSENTI (giustificati): 4**

Accertata la presenza del numero legale, Il **Presidente** dichiara aperta la seduta e designa a scrutatori i Consiglieri:

DAINESE BARBARA, DUO' FABIO, GHIROTTI LUCA

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

RICHIAMATA la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

CONSIDERATO che l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile anche all'Imposta Municipale Propria (IMU), e il citato articolo stabilisce che:

«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina i termini per l'approvazione delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

«Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 31 LUGLIO 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.»;

RICHIAMATO l'art. 107 della legge di conversione del dl 34/2020 per effetto del quale il termine su citato è stato spostato al 30 SETTEMBRE 2020, in relazione allo slittamento del termine di approvazione del bilancio per gli enti locali al 30 settembre 2020;

VISTO la seguente delibera di C.C. n. 29 del 24/12/2019 con la quale sono state approvate per l'anno 2020 le seguenti aliquote IMU e TASI:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU ‰	Aliquote TASI ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	8,6 x mille	1,5 x mille
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale (escluse cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	esente	esente
3	Unità immobiliare (cat. A/1, A/8 e A/9) adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	5,0 x mille	1,0 x mille
4	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 29 del Regolamento Comunale)	esente	esente

5	Comodato abitazione principale (solo nel caso in cui siano rispettate le condizioni disposte dal comma 10 dell'art. 1 Legge n. 208/2015), la base imponibile è ridotta al 50% - (in caso contrario non compete alcuna agevolazione) (L'agevolazione deve essere comunicata tramite Dichiarazione IMU): Comodante versa la TASI nella misura del 70% art. 27 comma 1 regolamento IUC Comodatario che utilizza l'immobile come abitazione principale è esente dal versamento Tasi	8,6 x mille	1,5 x mille
6	Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986	8,6 x mille	1,5 x mille
7	Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società	8,6 x mille	1,5 x mille
8	Immobili locati	8,6 x mille	1,5 x mille
9	Aree fabbricabili	8,6 x mille	1,5 x mille
10	Terreni agricoli non esenti a norma del comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208	8,6 x mille	-
11	Fabbricati rurali strumentali	esente	1,0 x mille
12	Aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili non operative	8,6 x mille	esente
13	Aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva	8,6 x mille	esente
14	Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati	esente	1,5 x mille
15	Alloggi assegnati I.A.C.P.	5,0 x mille	1,5 x mille

CONSIDERATO che, alla luce della nuova normativa, si necessita di:

- approvare un nuovo Regolamento relativo all'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria

- stabilire l'aliquota unica dell'IMU per l'anno 2020 così distinta:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1,5 per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,1 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,1 per mille;
- 6) terreni agricoli: aliquota pari al 8,6 per mille;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,1 per mille;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate;

ATTESO che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di comunicare entro il 14 ottobre 2020, mediante l'apposita piattaforma web, la i;

DELIBERA

1. di approvare il «Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, che si compone di n. 13 articoli;
2. di abrogare contestualmente il Regolamento della IUC per la parte relativa all'IMU;
3. di modificare la deliberazione C.C. n. 29 del 24/12/2019 approvando le seguenti nuove aliquote IMU per l'anno 2020:
 - 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
 - 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
 - 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1,5 per mille;
 - 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,1 per mille;
 - 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,1 per mille;
 - 6) terreni agricoli: aliquota pari al 8,6 per mille;
 - 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,1 per mille
4. di dare atto che sono fatte salve le esenzioni e detrazioni di legge e che nei casi non riconducibili alle fattispecie previste al precedente punto 3) si applicano le disposizioni di legge;

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

5. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020;
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Non avendo altri Consiglieri chiesto d'intervenire, il **Presidente** dichiara chiusa la discussione e mette ai voti, per alzata di mano, la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal funzionario incaricato ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO l'allegato parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area finanziaria ai sensi del sopra citato art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;

Con votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, accertata dagli scrutatori:

presenti	n.	7
astenuti	n.	0
votanti	n.	7
favorevoli	n.	7
contrari	n.	0

DELIBERA

1. Di approvare la suestesa proposta di deliberazione nel suo testo integrale al quale si richiama per *relationem*.

Ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 267/2000, con successiva votazione espressa in forma palese per alzata di mano, accertata dagli scrutatori:

presenti	n.	7
astenuti	n.	0
votanti	n.	7

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

favorevoli n. 7

contrari n. 0

DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE

Alessandro Berta

IL SEGRETARIO

Dott. Ruggero Tieghi